

(N. 1363)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, CATALDO, GRASSI, ROVERE e CHIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1965

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura professionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza del passato, le esigenze del presente e soprattutto le prospettive dell'avvenire confermano una realtà che è ormai unanimamente riconosciuta: l'agricoltura — per poter svolgere il suo ruolo fondamentale nel complesso dell'economia moderna — deve diventare soprattutto un'attività tecnica e professionale, il che richiede protagonisti sempre più specializzati e tecnicamente preparati.

Di fronte a questa constatazione è impressionante la carenza di tecnici nel settore agricolo italiano; tale carenza è stata denunciata nel recente Convegno della Federazione nazionale dei dottori in scienze agrarie, allorchè si è rilevato che su 12.300 laureati in agraria in Italia solo 1.500 risultano essere conduttori dirigenti di azienda, dedicandosi il resto o alla libera professione o all'impiego pubblico.

È da rilevare inoltre l'esiguo numero di laureati che escono dalle nostre Facoltà di agraria; tra il 1953 e il 1954 ed il 1962-63 il numero dei laureati è oscillato tra i 375 e i 468 all'anno; un numero maggiore si ha di periti agrari, ma sempre insufficiente rispetto alle esigenze di un'agricoltura che si

rinnova ogni giorno di più; per quanto riguarda i veterinari — categoria il cui potenziamento condiziona il rilancio zootecnico che è necessario per lo sviluppo dell'intero settore — nel decennio tra il 1952-53 ed il 1961-62 si è avuto un numero ogni anno calante: dai 355 nel primo anno ai 119 dall'ultimo anno considerato.

È da rilevare infine che oggi non siamo tanto di fronte alla minaccia di esodo dei tecnici dall'impresa agricola — minaccia che fu paventata sin dalla Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura — ma siamo in pieno esodo: basta pensare che i laureati in scienze agrarie conduttori o dirigenti di aziende sono diminuiti in questi ultimi 5 anni del 30 per cento.

Di fronte a queste constatazioni e di fronte alla necessità di arricchire i quadri di un'agricoltura nuova, sentiamo il dovere di proporre idonei provvedimenti per consentire ai tecnici una parte più attiva nel processo di sviluppo della nostra agricoltura.

È per questo motivo, onorevoli senatori, che — in occasione della discussione sul disegno di legge riguardante « le disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltiva-

trice » — il nostro Gruppo, sia dinanzi alla Camera che al Senato, presentò diversi emendamenti con i quali si proponeva di estendere ai tecnici agricoli le provvidenze previste a favore dei mezzadri, dei coloni parziari, dei compartecipanti, degli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonché degli altri lavoratori manuali della terra.

In quella sede anche altri Gruppi politici — pur non aderendo ai nostri emendamenti — presentarono, dinanzi all'uno e all'altro ramo del Parlamento, ordini del giorno, con i quali si invitava il Governo a proporre idonei provvedimenti di legge per agevolare la partecipazione dei tecnici al processo produttivo agricolo.

Il Ministro dell'agricoltura in quella occasione — pur dichiarandosi contrario agli emendamenti da noi presentati, adducendo come motivo che la funzione dei tecnici non poteva consistere nel trasformare questi in coltivatori diretti — ha riconosciuto l'opportunità di un provvedimento che contenesse determinate provvidenze a favore dei tecnici stessi.

Tale affermazione è stata ribadita anche in occasione del Convegno della Federazione nazionale dei dottori in scienze agrarie dallo stesso onorevole Ministro dell'agricoltura il quale — definendo i tecnici « gli amici primi dell'agricoltura » — si è impegnato di mettere questa categoria in condizioni per lo meno concorrenziali con le altre, favorendone l'accesso nella conduzione dell'impresa agraria.

Le disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice approvate dai due rami del Parlamento sono diventate ormai legge operante (legge 26 maggio 1965, n. 590), ma nessun provvedimento è stato ancora preso dal Governo a favore dei tecnici agricoli, i quali giustamente attendono la realizzazione delle promesse fatte.

Siamo pertanto convinti, onorevoli senatori, di adempiere ad un atto di giustizia non solo verso i tecnici agricoli, ma verso la stessa agricoltura italiana sottoponendo alla vostra approvazione questo provvedimento.

Con l'articolo 1 si propone di concedere ai tecnici agrari, forestali e zootecnici — che

si dedichino o vogliano dedicarsi prevalentemente all'attività agricola, silvo-pastorale e zootecnica — i mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'acquisto di aziende o di fondi rustici che siano riconosciuti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura idonei ad una economica conduzione al fine di realizzare una migliore o maggiore produttività nel settore agricolo.

In conformità a quanto da noi sostenuto in occasione della discussione sul provvedimento riguardante lo sviluppo della proprietà coltivatrice, riteniamo equo che il mutuo venga concesso non per l'intero ammontare del prezzo dei fondi che i tecnici intendano acquistare — e ciò perchè chi non arrischia capitali propri non può essere un prudente imprenditore nè può essere consapevole delle responsabilità che comporta la gestione di un'azienda di qualunque settore — bensì sino all'ammontare dell'80 per cento del prezzo di acquisto.

Con l'articolo 2 del provvedimento sottoposto alla vostra approvazione si propone di concedere agli stessi tecnici agricoli prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione, e ciò per mettere in condizione i beneficiari di dotare l'azienda di quegli strumenti e di quelle scorte necessari per la gestione iniziale.

Con l'articolo 3 si propone di dare la possibilità ai tecnici agricoli (che siano proprietari — o titolari di altri diritti reali — di terreni soggetti alla proroga dei contratti agrari) di ottenere la disponibilità dei terreni di cui sono titolari per poterli gestire direttamente e ciò per mettere al servizio dell'agricoltura le loro capacità tecniche.

Sarebbe conforme a principio di giustizia e risponderebbe soprattutto all'interesse dell'agricoltura che lo sblocco dei contratti agrari avvenisse a favore di tutte le categorie agricole, in quanto ciò agevolerebbe, tra l'altro, il perseguimento di quei fini di produttività per i quali il vincolo del contratto agrario rappresenta un ostacolo spesso insormontabile: questa istanza è stata da noi più volte formulata dinanzi ai due rami del Parlamento specie durante la discussione

sul provvedimento dei contratti agrari approvato nello scorso anno. Pur rimanendo fermi nella nostra convinzione che lo sblocco totale dei contratti agrari è non solo opportuno ma necessario — e su questa linea continueremo la nostra battaglia — riteniamo che in questa sede si possa quanto meno venire incontro alle esigenze dei tecnici agricoli, i quali — se non venissero messi in condizione di condurre e gestire direttamente terreni di loro proprietà (e ciò in forza del vincolo della proroga dei contratti agrari) — vedrebbero mortificata la loro stessa attività professionale e quindi violato quel « diritto al lavoro » che l'articolo 4 della nostra Costituzione riconosce a tutti i cittadini.

Con l'articolo 4 si propone di estendere ai tecnici agricoli quelle agevolazioni e quei benefici previsti — nel settore creditizio, nel settore fiscale, eccetera — a favore dei coltivatori diretti e ciò per consentire agli « amici primi dell'agricoltura » di essere messi in condizioni di svolgere la loro attività imprenditoriale su basi di parità con quella delle altre forme di imprese.

Mentre con l'articolo 5 si prevede la esistenza di un titolo valido che attesti la qualifica dei beneficiari delle disposizioni previste nel provvedimento in esame, nell'articolo 6 si prevede, per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui agli articoli 1 e 2, che le occorrenti anticipazioni agli Istituti che esercitano il credito agrario di migliora-

mento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 760, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tratte dal fondo di rotazione istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590. Riteniamo infatti che le anticipazioni disposte con la legge sopra menzionata a favore del suddetto fondo possano essere equamente divise a favore dei beneficiari della legge n. 590 e di quelli che dovrebbero beneficiarne in virtù del provvedimento sottoposto alla vostra approvazione. Se le suddette anticipazioni dovessero risultare insufficienti, si potranno eventualmente disporre nel futuro altre congrue anticipazioni per far fronte agli oneri derivanti dai due provvedimenti.

Onorevoli senatori, siamo convinti che il provvedimento in esame vi troverà consenzienti, anche perchè esso ha come presupposto di fondo quello di « valorizzare, senza discriminazione, le posizioni imprenditive » e ciò in conformità con gli obiettivi programmatici per l'agricoltura di cui al « progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 ».

L'approvazione di questo provvedimento significherà non solo riconoscimento e valorizzazione della funzione degli « amici primi dell'agricoltura » — e cioè dei tecnici agricoli — ma assicurerà anche, siamo certi, le condizioni e le premesse indispensabili per il necessario sviluppo del settore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai tecnici agrari, forestali e zootecnici, laureati o diplomati in agraria — che si dedicano o intendano dedicarsi prevalentemente all'attività agricola, silvo-pastorale e zootecnica — possono essere concessi i mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'acquisto, effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge, di aziende o di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, siano riconosciuti idonei alla costituzione o all'ampliamento di aziende efficienti al fine di realizzare una migliore o maggiore produttività nel settore agricolo.

I mutui di cui al comma precedente potranno essere concessi sino all'80 per cento del prezzo d'acquisto concordato tra le parti e ritenuto congruo — ai soli fini della concessione del mutuo — da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che ne rilascia apposito nulla osta.

La concessione dei suddetti mutui è subordinata alla decisione dell'Istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione della presente legge.

Art. 2.

Ai beneficiari di cui all'articolo precedente possono essere altresì concessi i prestiti di cui all'articolo 2 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le stesse modalità di erogazione ivi previste.

Art. 3.

Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge — che siano titolari di fondi rustici in forza di un diritto reale — non si applicano le disposizioni previste nell'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756,

purchè essi si impegnino ad assumere la diretta conduzione dei fondi per un periodo non inferiore a 4 anni.

I soggetti di cui sopra potranno pertanto recedere dai contratti previsti nell'articolo 14 della predetta legge n. 756, dandone preavviso ai mezzadri, coloni, affittuari ed altri concessionari, almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario.

I beneficiari della presente norma che — avendo ottenuto la riconsegna del fondo ai sensi dei precedenti commi — lo alienino volontariamente o cessino senza giusta causa dal condurlo direttamente entro i 4 anni dall'avvenuta riconsegna, saranno tenuti alla riconsegna del fondo al coltivatore estromesso ed al versamento al medesimo di una indennità pari alla produzione lorda vendibile di un'annata agraria.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì a favore dei beneficiari ivi previsti, allorchè titolari dei fondi rustici soggetti al vincolo della proroga legale dei contratti agrari siano il coniuge o i figli minorenni.

Art. 4.

Ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi i benefici o le agevolazioni previsti dalle leggi vigenti a favore dei coltivatori diretti, ad eccezione di quanto concerne le prestazioni di carattere previdenziale o assistenziale.

Art. 5.

Per la concessione dei mutui e prestiti dalla presente legge, nonchè per esercitare il diritto di cui all'articolo 3 e conseguire i benefici e le agevolazioni richiamate nell'articolo 4, i beneficiari debbono produrre un titolo valido ammesso e riconosciuto dallo Stato, attestante la loro qualità di tecnici agrari, forestali o zootecnici.

Art. 6.

Per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla presente legge si farà ricor-

so al fondo di rotazione istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 7.

Per l'applicazione della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Titoli I e III della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sua attuazione.